



**TRIBUNALE DI CASSINO**

**SEZIONE CIVILE**

R.G. piano del consumatore n. 6/2022.

**IL GIUDICE DESIGNATO**

visto il ricorso iscritto a ruolo il 11.4.2022 dal nucleo familiare composto - anche - dai coniugi [REDACTED] (C.F. [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED] nonché dalla loro figlia [REDACTED] (C.F. [REDACTED], madre di [REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Giuliana Sardelli e coadiuvati dall'Avv. Antonio Simeone in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), i quali hanno presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 7 bis, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una relazione particolareggiata dell'OCC, proposta e relazione che sono state successivamente integrate in data 24.5.2022;

rilevato che, all'udienza del 18.5.2022 il giudice designato ha rinviato all'udienza del 22.6.2022 concedendo termine ai ricorrenti e all'OCC per il deposito di un piano e di una relazione aggiornati, nonché termine ai creditori per controdedurre;

rilevato, altresì, che alle predette udienze i ricorrenti si sono riportati al ricorso insistendo per il suo accoglimento, mentre l'OCC si è riportato alle proprie relazioni;

rilevato, ancora, che i creditori [REDACTED] S.p.a. [REDACTED] s.p.a. – presenti anche in udienza – nonché [REDACTED] s.p.a. (ora [REDACTED] s.p.a.) si sono opposti all'omologa del piano del consumatore, anche nella versione integrata;

**OSSERVA**

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano del consumatore, proposto dai ricorrenti ai sensi del neo-introdotto art. 7 bis l. n. 3/2012, appartenendo questi allo stesso nucleo familiare ed avendo il sovraindebitamento che li riguarda un'origine comune.

In particolare, va rilevato che il piano, secondo la proposta aggiornata dei ricorrenti, prevede il pagamento:

> integrale delle spese in prededuzione, pari ad euro 10.442,00 in favore dell'OCC ed euro 4.075,00 in favore del legale, inclusi oneri fiscali e previdenziali, entro 80 mesi dall'omologa, con rinuncia di OCC e legale al pagamento in prededuzione rispetto agli altri creditori;



> al 50% del creditore ipotecario [REDACTED] s.p.a., pari ad euro 189.500,00 post falcidia, oltre al 20% del debito degradato a chirografo, pari ad euro 37.900,00 post falcidia; il tutto mediante 200 rate mensili a partire dal primo mese di omologa, con un incremento della rata a partire dall'81° mese fino al 200° mese; il debito residuo complessivo è stato indicato in euro 379.000,00 dai ricorrenti (ed in euro 381.924,54 dalla banca);

> nella misura del 20% dei creditori chirografari, mediante 80 rate mensili a decorrere dall'omologa, come segue:

- euro 3.464,00 post falcidia in favore di [REDACTED] s.p.a., a fronte di un debito residuo pre-falcidia di euro 17.322,41, come comunicato dal creditore e dedotti i pagamenti intervenuti fino a maggio 2022;

- euro 2.036,00 post falcidia in favore di [REDACTED] a fronte di un debito residuo pre-falcidia di euro 10.179,88, dedotti i pagamenti intervenuti fino a maggio 2022;

- euro 2.230,40 post falcidia in favore di [REDACTED] s.p.a. (ora [REDACTED]), a fronte di un debito residuo pre-falcidia di euro 11.154,00, dedotti i pagamenti intervenuti fino a maggio 2022;

- euro 528,00 in favore di [REDACTED] s.p.a., a fronte di un debito residuo pre-falcidia di euro 10.560,21.

L'attivo messo a disposizione dai ricorrenti per ripianare i suddetti debiti ammonta ad euro 1.342,00 mensili e rappresenta una quota del reddito mensile complessivamente percepito dagli stessi, pari ad euro 1.500,00 erogati dall'istituto previdenziale in favore di [REDACTED] a titolo di pensione ed euro 1.300,00 erogati dalle [REDACTED] a titolo di retribuzione, connotati da stabilità essendo il primo pensionato e la seconda dipendente a tempo indeterminato a seguito di consolidamento del rapporto di lavoro; ai predetti redditi si aggiunge l'assegno unico universale per il sostegno alle madri con figli a carico di euro 170,00 mensili, percepito da [REDACTED]

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Sul punto, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "*senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*" o abbia "*colposamente determinato il sovraindebitamento*", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla "*generale diligenza*" del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:



- il primo, di tipo “genetico”, che sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo “evolutivo”, che valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento, non colposamente addebitabili ai ricorrenti.

2.1. Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa dei ricorrenti nel contrarre il debito di maggiore entità, derivante dal mutuo fondiario del [REDACTED] stipulato per l'iniziale acquisto da parte dei tre ricorrenti e di [REDACTED] ciascuno per la quota di un quarto, dell'abitazione principale sita in [REDACTED] via [REDACTED] ove risiedono i ricorrenti. Detto mutuo è stato contratto tra la dante causa di [REDACTED] da un lato ed i ricorrenti, oltre [REDACTED] coniuge di [REDACTED] dall'altro, potendo detti ricorrenti contare anche sulla stabilità dell'apporto contributivo del [REDACTED] dipendente della [REDACTED]. Successivamente, a seguito della separazione personale di [REDACTED] (omologata dal Tribunale di [REDACTED]), i ricorrenti hanno fatto ricorso a diverse finanziarie esclusivamente per far fronte alle esigenze del nucleo familiare, cui si è aggiunto da ultimo [REDACTED] nato [REDACTED], figlio di [REDACTED] al cui sostentamento provvedono essenzialmente i nonni materni, essendo la madre inoccupata e svolgendo il padre lavori saltuari.

Sul punto, deve osservarsi che gli odierni creditori hanno continuato a finanziare il ricorrente nonostante quanto previsto dall'art. 124 bis TUB, che impone al finanziatore l'obbligo, da un lato, di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente e, dall'altro, di negare il prestito laddove non sostenibile, tenuto conto del reddito disponibile e dell'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso. Ciò significa che la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori, è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento. Ne consegue che il sovraindebitamento, derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis T.U.B., è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario (cfr. 5 Tr. Napoli, 27.10.2020). Del resto, i soggetti finanziatori nulla hanno



dedotto con riguardo alla verifica preventiva del merito creditizio dei ricorrenti, non potendo ora lamentarsi delle scelte asseritamente non meritevoli di tali ricorrenti, che gli stessi soggetti finanziatori hanno contribuito a porre in essere.

2.2. La condotta dei ricorrenti supera anche il controllo evolutivo, dal momento che la riduzione della loro capacità reddituale non è dovuta a negligenza, bensì alla crisi coniugale intervenuta tra [REDACTED] nonché al recente ampliamento del nucleo familiare ed ai conseguenti maggiori oneri economici. In proposito, il legislatore con la legge n. 3/2012, da ultimo modificata dalla legge n. 176/2020, ha voluto innovare l'ordinamento introducendo istituti espressione del principio della *second chance*, creando una valida e reale alternativa alle esecuzioni individuali cui è assoggettabile il debitore non fallibile. In tale cornice l'accesso alla procedura del piano del consumatore è consentito ai casi in cui il disagio economico-finanziario sia frutto di fatti sopravvenuti e imprevedibili. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di merito, fattori esterni non imputabili al debitore sono la perdita del posto di lavoro, il calo inatteso dei redditi, la malattia di un familiare, una ludopatia certificata, la subita usura, un aggravio dei costi di sostentamento determinato da una crisi coniugale, come si è verificato nel caso di specie, nonché il mancato incasso di crediti attesi (cfr. Tr. Verona, 8.5.2015).

3. Venendo all'esame delle contestazioni mosse dai creditori, deve preliminarmente osservarsi che questi non possono ragionevolmente dolersi se, come appena detto, è proprio la legge a prevedere una seconda possibilità in favore del debitore "meritevole ma sfortunato"; né, per la pervasività e la sistematicità dei principi sottesi alla normativa sul sovraindebitamento, se ne possono compiere interpretazioni restrittive o addirittura abroganti.

3.1. L'esatto ammontare del credito di [REDACTED] è di euro 381.924,54 e, pertanto, i ricorrenti avranno cura di versare la differenza di euro 2.924,54 mediante una rimessa iniziale da corrispondere prima dell'inizio dei pagamenti rateali. Si ritiene sussistente la relativa provvista, tenuto conto dell'ultima busta paga di luglio 2021 percepita da [REDACTED] [REDACTED] comprensiva del TFR al netto della trattenuta per cessione del quinto.

Tanto premesso, risultano infondate le doglianze dell'istituto di credito, sia un punto di carenza di meritevolezza in capo ai ricorrenti, sia in punto di asserita miglior convenienza della liquidazione in sede esecutiva (r.g.e.i. n. 264/2016 di questo Tribunale) rispetto al piano proposto dai consumatori ricorrenti in questione. Nello specifico:

i. la contestazione riguardante la mancata esplicitazione dell'accordo intervenuto tra [REDACTED] non coglie il dato saliente dell'operazione: trattasi di una *datio in solutum* ex art. 1197 c.c. con cui il [REDACTED] sembra avere assolto *una tantum* il proprio obbligo di mantenimento di euro 300,00 mensili nei riguardi della [REDACTED], senza mutare gli originari rapporti con la banca. La cifra dell'operazione si evince tenendo conto



della perizia di stima dell'immobile redatta in sede esecutiva (il valore dell'intero è di circa euro 573.000,00) ed ha evitato alla ricorrente l'esborso di denaro per il recupero forzoso delle somme a titolo di obbligo di mantenimento; inoltre, l'accordo in questione non integra a rigore un atto di disposizione patrimoniale della [REDACTED] non avendo dismesso il proprio patrimonio immobiliare, ma avendolo invece accresciuto;

ii. con l'integrazione del piano del consumatore i ricorrenti hanno anche depositato la denuncia di successione del padre di [REDACTED] la cui eredità in favore della figlia è consistita in un importo inferiore ad euro 1.500,00, impiegato per spese funerarie, ed in una quota di un sesto di una abitazione, pari ad euro 27.000,00; sul punto, la contestazione della banca non tiene conto delle spese e della laboriosità di un giudizio di divisione, tale da pregiudicarne in sostanza la convenienza. Peraltro, l'eventuale pensione di reversibilità spetterebbe alla madre di [REDACTED] che non è soggetto attinto dal presente ricorso;

iii. quanto alla asserita non meritevolezza dei ricorrenti, si rimanda al punto 2 delle motivazioni. Si aggiunga che [REDACTED] nulla ha detto sul merito creditizio dei ricorrenti al momento della stipula del mutuo, non potendo quindi criticare l'impiego dei finanziamenti *ex post*, difendendo peraltro le posizioni di altri creditori, che con l'introduzione dell'art. 3 co. 3 ter, l. 3/2012, nell'ipotesi oggetto del presente vaglio non possono sollevare contestazioni, come meglio si vedrà in seguito; inoltre, il discrimine della meritevolezza non dipende tanto dalla natura delle esigenze, personali, familiari o di altro tipo, quanto dalla loro maturazione in maniera incolpevole;

iv. la proposta di piano del consumatore ipotizzata nel 2016, non è stata depositata anche a seguito dei rilievi del precedente OCC che ne aveva rappresentato l'eccessività della durata; ed infatti, la presente proposta prevede una durata inferiore, di circa 16 anni per [REDACTED]. Peraltro, la durata di piani pluriennali risulta ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, legge n. 3/2012, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. civ. n. 17384/2019). Ebbene, nel caso di specie si ritiene congruo un piano ultradecennale, tenendo conto che il mutuo contratto con la banca rientra tra i rapporti di durata; a ragionare diversamente, si arriverebbe ad una interpretazione abrogante della normativa sul sovraindebitamento. Peraltro, se fosse possibile riuscire ad estinguere in pochi anni una situazione debitoria rientrante, da contratto, in un programma di soddisfo pluridecennale non vi sarebbe in radice la necessità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento;

v. quanto alla asserita carenza di completezza della documentazione depositata dai ricorrenti ex art. 7 co. 2, lett. d), deve osservarsi che gli stessi hanno prodotto la documentazione necessaria e sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e



contabile, come attestato dall'OCC in relazione alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; peraltro, non è richiesto dalla norma il deposito degli estratti conto dell'ultimo quinquennio;

vi. la pretesa eccessività delle spese per il fabbisogno del nucleo familiare, pari ad euro 1.628,00 mensili, che ricomprendono quelle di gestione di tre automobili e due motoveicoli utilizzati anche da altri due familiari, non tiene conto che sono di poco superiori alla soglia di povertà assoluta di euro 1.400,00 circa nel 2020 e sono, comunque, inferiori alla spesa media mensile prevista per un nucleo familiare di quattro persone (i nonni materni, la figlia ed il nipote); ancora, [REDACTED] padre di [REDACTED] pur essendo inoccupato o svolgendo lavori saltuari, non è stato conteggiato nel fabbisogno del nucleo familiare.

vii. la contestazione circa la convenienza del piano del consumatore, altrettanto priva di pregio, impone al giudice di compiere il raffronto dell'effettivo soddisfacimento del creditore in contestazione con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. l. n. 3/2012 (c.d. cram down). Sul punto, deve rilevarsi che l'alternativa ipotetica, vale a dire la liquidazione del patrimonio, non comprende ciò che i debitori guadagnano con la loro attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento del nucleo familiare, come indicato dal giudice. Orbene, considerato che le spese mensili del nucleo familiare dei ricorrenti ammontano ad euro 1.628,00 circa e che a queste si dovrebbero aggiungere quelle per la locazione di un alloggio, si evince che la maggior parte dei redditi dei ricorrenti verrebbe sostanzialmente assorbita da dette voci. La liquidazione si concentrerebbe, pertanto, solamente sull'immobile di cui sono comproprietari, che stimato in euro 573.000,00, dopo sei tentativi di vendita infruttuosi esperiti nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare r.g.e.i. [REDACTED] è stato da ultimo posto in vendita per l'importo di euro 188.800,00 con offerta minima di euro 141.600,00, che tuttavia non ha riscosso l'interesse del mercato. Il piano proposto si rivela, quindi, più conveniente per l'istituto di credito, in favore del quale è previsto un pagamento complessivo di euro 230.324,54;

viii. il contestuale versamento delle rate sia al creditore ipotecario, sia agli altri creditori chirografari, si giustifica tenuto conto che i ricorrenti nell'integrazione al piano hanno monetizzato tale parità di trattamento temporale nei riguardi del creditore ipotecario, prevendo altresì il versamento in suo favore del 20% del debito degradato a chirografo. Deve inoltre osservarsi che è stato previsto sin dall'omologa sia il pagamento della quota di credito ipotecario, sia di quella degradata a chirografo, perdendo di rilievo l'argomento per cui non verrebbe riconosciuto alla banca alcun interesse.

3.2. Parimenti infondate sono le contestazioni mosse da [REDACTED], dal momento che il piano distingue le masse attive e passive, e da [REDACTED] alle quali è stato richiesto un sacrificio limitato, posto che, allo stato, non ricaverebbero nulla dalla liquidazione dell'immobile per



la presenza di un creditore ipotecario. Con particolare riguardo alla posizione di [REDACTED] (e con considerazioni valevoli anche per [REDACTED] in punto di asserita carenza di meritevolezza dei ricorrenti) deve osservarsi che:

ix. il suo credito derivante da un prestito del 2.3.2018, sino ad ora rimborsato mediante cessione *pro solvendo* di una quota della retribuzione mensile di [REDACTED] non ha natura privilegiata. In proposito, se la finanziaria fa riferimento a cessioni già maturate anteriormente alla presentazione della domanda in quanto il debitore (datore di lavoro del sovraindebitato) non ha corrisposto quanto dovuto al cessionario, per questa parte di credito il creditore può avvalersi del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., posto che ai sensi dell'art. 1263 c.c., il credito è stato ceduto con i suoi privilegi. Se invece – come è accaduto nel caso di specie e risultando pagate le rate precedenti – la finanziaria fa valere i crediti della cessione che maturano successivamente alla presentazione del ricorso, questa non può azionare i crediti ceduti; invero, il credito per il finanziamento fatto è chirografario, per cui per questa parte non può avvalersi del privilegio del dipendente, che invece avrebbe potuto utilizzare qualora avesse basato la sua domanda sul credito da lavoro ceduto. Si aggiunga che, come è stato sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione di garanzia che le parti attribuiscono alle cessioni dei crediti non può far diventare privilegiato il credito che con essi si volle garantire (Cass. civ., n. 1398/1960);

x. detto credito non risulta nemmeno impignorabile; ciò è stato espressamente affermato dalla legge n. 176/2020 che ha innovato la normativa sul sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, superando sistematicamente (o addirittura abrogando implicitamente in parte) l'art. 42 DPR n. 180/1950. Ed infatti, secondo l'art. 8 co. 1 bis della legge sul sovraindebitamento, la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, che quindi possono essere attinti dal piano del consumatore, a sua volta assimilabile ad un pignoramento collettivo. Nello specifico, la cessione del quinto dello stipendio opera il trasferimento di un credito futuro, che esplica un'efficacia eminentemente obbligatoria, secondo il sostanziale avviso della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 551/2012). Finché il credito non diviene esigibile, la cessione concretizza una semplice garanzia della restituzione dell'importo dovuto. Prima della maturazione del diritto alla retribuzione, la titolarità della somma rimane in capo al dipendente, che ne può dunque disporre nella procedura concorsuale intrapresa. Non si rientra, quindi, nell'alveo dell'art. 12 bis l. sovr. che prevede l'integrale pagamento dei crediti impignorabili. Quanto detto assicura, peraltro, il concorso tendenzialmente paritetico fra tutti i creditori;

xi. ulteriore innovazione apportata dalla legge n. 176/2020 alla normativa sul sovraindebitamento è l'art. 12 co. 3 ter che inserisce la figura del "creditore



processualmente sanzionato". Invero, al soggetto attivo del rapporto obbligatorio che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte, se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali: egli, infatti, non può presentare osservazioni al piano, né reclamare l'omologazione e nemmeno far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. L'istituto bancario o il soggetto finanziatore viene quindi responsabilizzato con l'incombente di un monitoraggio attento al singolo utente, affinché non venga a trovarsi a dover far fronte a obbligazioni non calibrate alla sua dimensione economico-reddituale effettiva. Orbene, la finanziaria [REDACTED] si è limitata a dedurre la non meritevolezza degli istanti, tuttavia non ha dimostrato di aver verificato adeguatamente il merito del credito del soggetto finanziato al tempo dell'erogazione del finanziamento, anche tramite la consultazione della centrale rischi, in grado di superare le asserite omissioni informative di [REDACTED]. Pertanto volge a sfavore della stessa finanziaria l'argomento secondo cui a fronte di una separazione coniugale che ha provocato la crisi economica, i ricorrenti avrebbero dovuto già sapere di versare in una situazione di difficoltà nel momento in cui hanno chiesto il finanziamento nel 2018; in una ipotesi del genere, la finanziaria, quale operatore di settore qualificato a differenza dei ricorrenti, avrebbe piuttosto dovuto negare il finanziamento, invece di concederlo contribuendo ad aggravare la crisi. Ne consegue che in ossequio al nuovo art. 12 co. 3 ter l. sovr. le sue contestazioni devono ritenersi inammissibili, oltre che infondate alla luce di quanto sopra osservato;

xii. [REDACTED] infine, nemmeno può dolersi della mancata messa a disposizione del TFR da parte di [REDACTED] dal momento che, essendo il rapporto di lavoro della ricorrente ancora in corso, il trattamento non è svincolabile; ancora, il piano prevede il pagamento di un quota delle prime 80 rate in suo favore, ragion per cui detto piano terminerà nei riguardi della finanziaria prima del pensionamento della ricorrente.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 2.970,00, l'impiego di euro 1.628,00 per i bisogni del nucleo familiare e della somma base di euro 1.342,00 per adempiere il piano del consumatore, come meglio specificato nello stesso.

In particolare, l'OCC nel redigere la relazione particolareggiata ha tenuto conto delle nuove prescrizioni aggiunte dalla legge n. 176/2020; questi ha infatti rappresentato le cause dell'inadempimento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata; l'eventuale cessione del finanziamento; l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto



o meno conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato, con la precisazione che i ricorrenti dovranno versare l'importo aggiuntivo di euro 2.924,54 in favore di ██████████ s.p.a. mediante una rimessa iniziale da corrispondere prima dell'inizio dei pagamenti rateali;

ritenuto, quanto alle spettanze dell'OCC che il compenso per lo stesso previsto nel piano risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione compresa tra il 15% e il 40%;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

a) omologa il piano dei ricorrenti ██████████ proposto l'11.4.2022, così come integrato il 24.5.2022, al quale si deve aggiungere l'importo di euro 2.924,54 da versare a ██████████ s.p.a. mediante una rimessa iniziale da corrispondere prima dell'inizio dei pagamenti rateali;

b) dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute, non aventi natura previdenziale o fiscale, sullo stipendio o sulla pensione da parte dei creditori dei ricorrenti, onerando l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro e all'ente previdenziale dei ricorrenti;

c) dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione incardinata presso questo Tribunale al r.g.e.i. n. ██████████

d) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;

e) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare dei ricorrenti sia pari ad euro 1.628,00;

f) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;

g) liquida a titolo di compenso in favore dell'OCC l'importo di euro 10.442,00, inclusi oneri fiscali e contributivi come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cassino, 2 luglio 2022

Il G.D. Lorenzo Sandulli

